

Legge federale sulle lotterie e le scommesse

(Legge sulle lotterie, LLS)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 106 capoverso 1 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina l'autorizzazione, la gestione e l'impiego dei proventi di lotterie e scommesse organizzate pubblicamente o professionalmente.

² Non si applica all'organizzazione non professionale di lotterie e scommesse in ambito privato.

Art. 2 Scopo

La presente legge garantisce che:

- a. le lotterie e le scommesse si svolgono in modo corretto e trasparente;
- b. i proventi netti di lotterie e scommesse siano impiegati a scopo di utilità pubblica o di beneficenza;
- c. la popolazione sia protetta dalle conseguenze socialmente nocive di lotterie e scommesse.

Art. 3 Definizioni

¹ Sono considerate lotterie i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LCG²:

- a. che si svolgono al di fuori delle case da gioco;
- b. che hanno luogo in un periodo di tempo predeterminato;
- c. cui partecipano più giocatori; e

¹ FF

² RS **935.52**

- d. in cui almeno una parte delle vincite è ripartita in modo che la vincita di un partecipante riduca o possa ridurre l'ammontare della vincita o le probabilità di vincita degli altri.

² Sono considerate scommesse i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LCG:

- a. che si svolgono al di fuori delle case da gioco;
b. cui partecipano più giocatori; e
c. in cui la vincita dipende dall'esattezza del pronostico riguardo all'esito di una manifestazione o di un avvenimento.

Art. 4 Rapporto con altre leggi

Ai giochi promozionali si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986³ contro la concorrenza sleale (LCSI).

Art. 5 Diritto cantonale

¹ I Cantoni possono limitare o vietare l'esecuzione di lotterie e scommesse.

² Possono esonerare l'organizzatore di una lotteria che si svolge durante un intrattenimento ricreativo e il cui premio non consiste in denaro:

- a. dall'obbligo dell'autorizzazione;
b. dall'obbligo di impiegare i proventi netti per scopi d'utilità pubblica o di beneficenza.

Capitolo 2: Principi

Art. 6 Autorizzazioni

¹ Chi organizza lotterie o scommesse pubblicamente o professionalmente necessita di un'autorizzazione d'organizzazione.

² Per ciascun gioco è inoltre necessaria un'autorizzazione di gioco.

³ Ai piccoli organizzatori giusta l'articolo 9 capoverso 2 può essere rilasciata un'autorizzazione unica, valevole quale autorizzazione d'organizzazione e autorizzazione di gioco.

⁴ Non sussiste alcun diritto al rilascio di un'autorizzazione.

⁵ L'autorizzazione non è cedibile.

Art. 7 Impiego dei proventi netti

¹ I proventi netti di lotterie e scommesse devono essere impiegati a scopo d'utilità pubblica o di beneficenza.

³ RS 241

² È di utilità pubblica un'attività esercitata senza fini di lucro e in modo disinteressato a vantaggio di un numero indeterminato di persone, segnatamente nei settori della cultura, dell'aiuto sociale, dello sport, della protezione dei monumenti storici e del paesaggio nonché della protezione dell'ambiente e della natura.

³ È ritenuta benefica un'attività con la quale si migliora la situazione materiale di un determinato numero di persone bisognose.

Art. 8 Offerta di lotterie e scommesse su reti pubbliche di comunicazione elettronica

¹ L'accesso a lotterie e scommesse autorizzate giusta la presente legge e proposte su reti pubbliche di comunicazione elettronica, segnatamente via Internet, televisione o telefono, dev'essere limitato alle persone che si trovano in Svizzera.

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni per proteggere i giocatori e lottare contro il riciclaggio di denaro.

Capitolo 3: Autorizzazioni

Sezione 1: Autorizzazioni d'organizzazione

Art. 9

¹ Necessita di un'autorizzazione per grandi organizzatori chi gestisce lotterie e scommesse:

- a. sul territorio di più Cantoni o Stati;
- b. più di quattro volte all'anno; e
- c. in cui la somma dei biglietti o le poste delle scommesse ammonta prevedibilmente a oltre 100'000 franchi.

² Necessita di un'autorizzazione per piccoli organizzatori chi gestisce lotterie o scommesse che non hanno le caratteristiche di cui al capoverso 1.

Sezione 2: Condizioni di rilascio dell'autorizzazione per grandi organizzatori

Art. 10 Forma giuridica

¹ Il richiedente deve essere:

- a. una persona giuridica di diritto pubblico; o
- b. una società anonima secondo il diritto svizzero.

Variante

^{1bis} *Uno o più Cantoni devono detenere, mediante il controllo della maggioranza dei voti o in altro modo, una posizione dominante.*

² Se è una società anonima, il richiedente, deve adempiere i seguenti criteri:

- a. deve perseguire uno scopo di utilità pubblica o di beneficenza;
- b. il suo capitale azionario deve essere suddiviso in azioni nominative;
- c. i membri del suo consiglio d'amministrazione devono essere domiciliati in Svizzera.

Art. 11 Condizioni personali, professionali e finanziarie

¹ Il richiedente deve:

- a. disporre di mezzi finanziari propri sufficienti;
- b. godere di una buona reputazione;
- c. offrire tutte le garanzie per un'attività irreprensibile;
- d. comprovare di possedere le conoscenze specifiche e l'esperienza necessarie per la gestione di lotterie e scommesse;
- e. esporre la propria situazione economica nonché segnalare le eventuali partecipazioni finanziarie o di altro tipo in altre imprese;
- f. dimostrare la provenienza lecita dei mezzi finanziari a disposizione;
- g. essere indipendente da imprese attive nella produzione o nel commercio di dispositivi di gioco.

² Devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c anche:

- a. i possessori di quote del richiedente e i loro aventi diritto economici;
- b. i soci in affari più importanti e i loro aventi diritto economici.

³ I soci in affari più importanti devono inoltre adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 lettera f.

Art. 12 Condizioni organizzative

¹ Il richiedente deve essere organizzato in modo che:

- a. siano garantite l'indipendenza della gestione verso l'esterno e la sorveglianza dell'esercizio dei giochi;
- b. la gestione soddisfi i principi della parsimonia, della trasparenza e della possibilità di verifica;
- c. sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici.

² Deve inoltre indicare quali misure prende al fine di:

- a. ottimizzare durevolmente i proventi netti destinati a scopi di utilità pubblica o di beneficenza;

- b. garantire il pagamento delle imposte e di altre tasse come anche il versamento dei proventi netti;
- c. lottare contro il riciclaggio di denaro.

Art. 13 Consenso dei Cantoni interessati

¹ Il richiedente indica in quali Cantoni intende esercitare l'attività.

² L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i Cantoni interessati vi acconsentono.

Sezione 3: Condizioni di rilascio dell'autorizzazione per piccoli organizzatori

Art. 14 Forma giuridica

¹ Il richiedente deve essere un'associazione, una fondazione o una società cooperativa giusta il diritto svizzero.

² Se il richiedente è una società cooperativa, i membri dell'amministrazione devono essere domiciliati in Svizzera.

Art. 15 Condizioni organizzative

¹ Il richiedente deve godere di una buona reputazione e comprovare con quali misure personali, tecniche e organizzative:

- a. si cautela contro un eventuale rischio del gioco;
- b. garantisce una gestione irreprensibile delle lotterie e delle scommesse.

² Se il richiedente incarica un terzo di organizzare dietro compenso una lotteria o una scommessa, sottopone per verifica il contratto all'autorità competente. Il contratto deve menzionare segnatamente l'ammontare della retribuzione.

³ La delega parziale o totale dell'organizzazione a un terzo non esonera il richiedente dall'adempimento degli obblighi legali.

Sezione 4: Autorizzazione di gioco

Art. 16 Condizioni

¹ Le lotterie e le scommesse devono essere organizzate in modo da:

- a. potere svolgersi in modo corretto e trasparente;
- b. generare proventi netti destinati a scopi di utilità pubblica o di beneficenza;
- c. avere una quota di restituzione del 75 per cento al massimo.

² Il richiedente deve fornire all'autorità di rilascio dell'autorizzazione informazioni riguardanti:

- a. il piano e l'esecuzione dal profilo tecnico, finanziario e organizzativo ;
- b. la forma, la frequenza, la durata dell'esecuzione e il territorio su cui si svolge;
- c. le modalità dell'estrazione o di qualsiasi altro metodo di accertamento dell'evento decisivo per il gioco, nonché le modalità di determinazione del risultato, di determinazione delle vincite e del pagamento di queste ultime;
- d. le regole applicabili in caso di interruzione imprevedibile o di mancata esecuzione;
- e. le regole applicabili in caso di mancato ritiro delle vincite;
- f. la garanzia del pagamento della vincita.

³ Per le scommesse, il richiedente deve inoltre indicare:

- a. la frequenza, il luogo e la data degli eventi su cui si scommette;
- b. il termine ultimo d'accettazione delle scommesse per i singoli eventi.

⁴ Deve inoltre indicare con quali misure intende arginare il rischio di dipendenza dal gioco.

Art. 17 Scommesse tramite allibratori

Le scommesse tramite allibratori possono essere offerte soltanto da grandi organizzatori.

Sezione 5: Autorità di rilascio dell'autorizzazione

Art. 18 Competenza

¹ Il rilascio delle autorizzazioni per grandi organizzatori compete alla Commissione delle lotterie e delle scommesse (Commissione).

² Per il rimanente, il rilascio delle autorizzazioni è compito dei Cantoni.

Art. 19 Commissione delle lotterie e delle scommesse

¹ *I Cantoni* istituiscono la Commissione delle lotterie e delle scommesse e ne designano il presidente.

² La Commissione si compone del presidente e di sei a otto altri membri.

³ *I membri devono provenire dalle diverse regioni linguistiche.* Essi non possono essere membri del consiglio d'amministrazione né impiegati di aziende di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione o commercio del ramo dei giochi o società ad esse legate.

Art. 20 Organizzazione

¹ La Commissione emana un regolamento interno. Vi regola segnatamente le particolarità della sua organizzazione e le competenze della presidenza.

² Il regolamento sottostà all'approvazione *dei Cantoni*.

³ La Commissione dispone di un segretariato permanente.

Variante:

Art. 19 Commissione delle lotterie e delle scommesse

¹ *Il Consiglio federale* istituisce la Commissione delle lotterie e delle scommesse e ne designa il presidente.

² La Commissione si compone del presidente e di sei a otto altri membri. *Il Consiglio federale nomina la metà dei membri su proposta dei Cantoni.*

³ I membri non possono fare parte del consiglio d'amministrazione né essere impiegati di aziende di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione o commercio del ramo dei giochi o società ad esse legate.

Art. 20 Organizzazione

¹ La Commissione emana un regolamento interno. Vi regola segnatamente le particolarità della sua organizzazione e le competenze della presidenza.

² Il regolamento sottostà all'approvazione del *Consiglio federale*.

³ La Commissione dispone di un segretariato permanente.

Capitolo 4: Svolgimento del gioco

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 21 Estrazione o altro metodo di accertamento dell'evento decisivo per il gioco

¹ L'estrazione di una lotteria e qualsiasi altro metodo di accertamento dell'evento decisivo per il gioco deve avvenire pubblicamente, in presenza di un pubblico ufficiale o in un altro modo equivalente.

² Deve essere steso un verbale dell'estrazione o dell'altro metodo di accertamento dell'evento decisivo per il gioco.

³ Entro un mese, l'organizzatore trasmette il verbale all'autorità di vigilanza.

Art. 22 Requisiti delle installazioni tecniche e dei mezzi ausiliari

¹ Le installazioni tecniche e i mezzi ausiliari devono essere concepiti in modo tale da rendere impossibili influssi o alterazioni dell'estrazione o dell'altro metodo di accertamento dell'evento decisivo per il gioco.

² Tali requisiti possono essere esaminati o fatti esaminare dall'autorità che rilascia l'autorizzazione. In caso di estrazione computerizzata o di un altro metodo di accertamento dell'evento decisivo per il gioco, tale esame è obbligatorio.

Art. 23 Società professionali di giocatori

È vietato organizzare professionalmente società di giocatori finalizzate alla partecipazione a lotterie.

Art. 24 Informazione dei giocatori

¹ L'organizzatore si assicura che, al momento di prendere parte al gioco, i giocatori possano avere informazioni sulle regole.

² I giocatori possono esigere dall'organizzatore informazioni complementari riguardanti la partecipazione al gioco.

Art. 25 Pubblicità

¹ Per lotterie e scommesse non può essere fatta pubblicità importuna.

² La pubblicità deve designare chiaramente l'organizzatore.

Art. 26 Prestiti e anticipi

L'organizzatore e i suoi ausiliari non possono concedere ai giocatori né prestiti né anticipi.

Art. 27 Obbligo di esibire le autorizzazioni

Su richiesta, gli organizzatori devono esibire le autorizzazioni.

Sezione 2 **Prescrizioni complementari applicabili ai grandi organizzatori**

Art. 28 Misure per prevenire la dipendenza dal gioco

I grandi organizzatori provvedono affinché, in ogni luogo in cui vengono offerte lotterie e scommesse, sia possibile ottenere informazioni riguardanti la dipendenza dal gioco, la sua prevenzione e le possibilità di cura. Se ciò non è ragionevolmente esigibile, l'organizzatore deve indicare il luogo in cui tali informazioni possono essere ottenute.

Art. 29 Informazione del pubblico

I grandi organizzatori tengono a disposizione del pubblico gli statuti, i regolamenti e il rapporto di gestione.

Capitolo 5 **Contabilità e revisione**

Sezione 1 **Grandi organizzatori**

Art. 30 Contabilità e rapporto di gestione

¹ I grandi organizzatori devono tenere una contabilità separata per ogni lotteria o scommessa.

² Le norme del Codice delle obbligazioni sulle società anonime si applicano al rapporto di gestione.

Art. 31 Determinazione dei proventi netti

¹ Per provento netto di una lotteria o scommessa s'intende il totale delle poste giocate, dedotti:

- a. le vincite versate;
- b. i costi organizzativi;
- c. gli emolumenti e la tassa di vigilanza;
- d. la tassa per la dipendenza dal gioco di cui all'articolo 35;
- e. le riserve accantonate secondo l'uso commerciale.

² Agli azionisti non possono essere versati né dividendi né altri vantaggi pecuniari.

Art. 32 Ufficio di revisione

¹ I grandi organizzatori fanno verificare il proprio conto annuale da un ufficio di revisione indipendente.

² L'ufficio di revisione presenta il rapporto di revisione alla Commissione.

Art. 33 Obbligo di denuncia

Se l'ufficio di revisione constata situazioni che lasciano presupporre infrazioni legali o irregolarità, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza.

Sezione 2 Piccoli organizzatori

Art. 34

I piccoli organizzatori presentano un rapporto all'autorità di vigilanza entro due mesi dallo svolgimento di una lotteria o scommessa. Tale rapporto contiene:

- a. il conto d'esercizio del gioco interessato;
- b. indicazioni sullo svolgimento del medesimo;
- c. indicazioni circa l'impiego dei proventi.

Capitolo 6 Tasse e emolumenti

Art. 35 Tassa per la dipendenza dal gioco

¹ È istituito un fondo destinato a finanziare la prevenzione e la cura della dipendenza dal gioco (fondo di prevenzione e cura della dipendenza dal gioco).

² I grandi organizzatori versano al fondo una tassa pari allo 0,5 per cento dei proventi lordi totali delle proprie lotterie e scommesse.

Art. 36 Emolumenti

¹ L'autorità di autorizzazione e di vigilanza preleva emolumenti a copertura delle sue decisioni.

² Preleva inoltre emolumenti volti a coprire i costi di vigilanza.

Capitolo 7 Fondi cantonali delle lotterie e delle scommesse; ripartizione delle risorse finanziarie

Art. 37 Fondi cantonali delle lotterie e scommesse

¹ Ciascun Cantone istituisce un fondo delle lotterie e scommesse.

² I grandi organizzatori di lotterie e scommesse versano i proventi netti ai fondi dei Cantoni in cui si svolgono le lotterie e le scommesse. I Cantoni stabiliscono la chiave di ripartizione.

³ Prima di versare i proventi netti ai fondi cantonali, i Cantoni possono destinarne una parte a progetti nazionali di utilità pubblica o di beneficenza.

Art. 38 Autorità di ripartizione

Ciascun Cantone designa un'autorità incaricata di ripartire le risorse finanziarie generate da lotterie e scommesse (autorità di ripartizione).

Art. 39 Incompatibilità e indipendenza

¹ I membri dell'autorità di ripartizione non possono essere membri della Commissione.

² Devono essere indipendenti dai grandi organizzatori.

³ Ogni Cantone tiene a disposizione del pubblico un elenco dei membri dell'autorità di ripartizione e dei loro legami con gruppi d'interesse.

Art. 40 Criteri di ripartizione

Ciascun Cantone determina i criteri in base ai quali l'autorità di ripartizione finanzia progetti di utilità pubblica o di beneficenza.

Art. 41 Decisioni

¹ Non vi è alcun diritto alle prestazioni del fondo delle lotterie e scommesse.

² Contro le decisioni dell'autorità di ripartizione è proponibile il ricorso presso l'autorità competente.

Art. 42 Rapporto

¹ Ciascun Cantone pubblica annualmente un rapporto che menziona:

- a. il nome dei beneficiari dei contributi del fondo delle lotterie e scommesse;
- b. l'entità dei contributi loro assegnati;
- c. la natura dei progetti finanziati.

² Se i contributi sono stati devoluti in beneficenza, è sufficiente indicarne l'ammontare.

³ Inoltre, ciascun Cantone pubblica annualmente i conti del proprio fondo delle lotterie e scommesse.

Capitolo 8 **Vigilanza**

Art. 43 Competenza

La vigilanza è assicurata dall'autorità d'autorizzazione.

Art. 44 Compiti generali dell'autorità d'autorizzazione

¹ L'autorità d'autorizzazione vigila sul rispetto delle prescrizioni legali e delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni.

² Può esigere dall'organizzatore le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei propri compiti.

³ Emanava le decisioni necessarie all'esecuzione della legge.

Art. 45 Vigilanza sui grandi organizzatori

¹ La Commissione è incaricata in particolare di:

- a. controllare la gestione e lo svolgimento di lotterie e scommesse;
- b. vigilare affinché i proventi di lotterie e scommesse siano utilizzati conformemente alla legge;
- c. valutare i provvedimenti intesi a impedire ripercussioni socialmente nocive di lotterie e scommesse;
- d. amministrare il Fondo di prevenzione e cura della dipendenza dal gioco.

² Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi di periti e assegnare mandati speciali all'ufficio di revisione.

Art. 46 Vigilanza sui piccoli organizzatori

L'autorità incaricata della vigilanza sui piccoli organizzatori esamina in particolare i rapporti di cui all'articolo 34.

Art. 47 Diritto di ricorso della Confederazione

¹ La Commissione notifica le proprie decisioni al Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento).

² Il Dipartimento ha diritto di ricorrere contro tali decisioni presso l'autorità competente.

Art. 48 Collaborazione tra autorità

¹ L'autorità di autorizzazione e quella di vigilanza collaborano e si scambiano regolarmente informazioni.

² Esse collaborano anche con la Commissione federale delle case da gioco e le autorità d'esecuzione estere.

Art. 49 Rapporto annuale e statistica

L'autorità di vigilanza pubblica annualmente:

- a. un rapporto sulla propria attività;

- b. una statistica delle lotterie e scommesse indette secondo la presente legge.

Capitolo 9 Disposizioni penali e misure amministrative

Art. 50 Delitti

¹ È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a un milione di franchi chiunque:

- a. esegue una lotteria o scommessa senza autorizzazione;
- b. consegue illecitamente il rilascio di un'autorizzazione fornendo indicazioni inveritiere;
- c. non versa tutti i proventi netti al fondo delle lotterie e scommesse;
- d. offre in qualità di fornitore di accesso (provider) giochi vietati dalla presente legge.

² Nei casi gravi la pena è la reclusione fino a cinque anni o la detenzione non inferiore a un anno. A tale pena può aggiungersi una multa fino a due milioni di franchi.

³ Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 500 000 franchi.

Art. 51 Contravvenzioni

¹ È punito con l'arresto o la multa fino a 500 000 franchi chiunque:

- a. disattende l'ingiunzione dell'autorità competente di ripristinare lo stato legale o di sopprimere le irregolarità;
- b. fa pubblicità a lotterie o scommesse vietate in Svizzera oppure pubblicità vietata a lotterie e scommesse autorizzate;
- c. informa le persone interessate o terzi su una comunicazione inoltrata all'autorità di vigilanza o alle autorità di perseguimento penale o sull'apertura di un'inchiesta;
- d. organizza professionalmente società di giocatori finalizzate alla partecipazione a lotterie e scommesse.

² Chi agisce per negligenza è punito con una multa fino a 250 000 franchi.

³ La contravvenzione si prescrive in cinque anni.

Art. 52 Misure amministrative

¹ L'autorità di autorizzazione revoca l'autorizzazione se non sono più dati i presupposti del suo rilascio oppure se l'organizzatore:

- a. l'ha ottenuta fornendo dichiarazioni incomplete o inesatte;
- b. non ne ha fatto uso entro il termine impartito dall'autorità;

c. cessa di farne uso per lungo tempo, a meno che l'utilizzo sia stato impedito da circostanze indipendenti dalla sua volontà.

² Revoca parimenti l'autorizzazione se l'organizzatore o una delle persone cui questi ha affidato la direzione:

a. contravviene in maniera grave alla presente legge, alle prescrizioni d'esecuzione o all'autorizzazione;

b. usa l'autorizzazione per scopi illeciti.

³ In casi poco gravi, essa può sospendere l'autorizzazione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi.

⁴ La revoca o la sospensione dell'autorizzazione di organizzatore produce il medesimo effetto sull'autorizzazione di gioco.

Capitolo 10 Disposizioni finali

Art. 53 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 54 Disposizione transitoria

¹ Le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto vigente permangono valide per 2 anni al massimo.

² Durante tale periodo sono rette dal diritto previgente.

Art. 55 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(Art. 53)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale dell'8 giugno 1923¹ concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate è abrogata.

II

Le leggi federali menzionate qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 18 dicembre 1998² sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG):

Art. 1 cpv. 2

Si applica a tutti i giochi d'azzardo che non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale concernente le lotterie e le scommesse, ad eccezione delle lotterie e delle scommesse non professionalmente organizzate in ambito privato.

Art. 3 Nozioni e delimitazione

^{1bis} L'obbligo di acquistare un prodotto o un servizio al prezzo di mercato non è considerato una posta se il gioco è organizzato nel quadro di un'iniziativa promozionale limitata nel tempo e il gioco stesso non frutta alcuna entrata né all'organizzatore né a terzi (gioco promozionale).

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

³ Un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo deve disporre di una quota di restituzione pari almeno all'80 per cento.

Art. 24bis Fondo di prevenzione e cura della dipendenza dal gioco

¹ Le case da gioco versano una tassa dello 0,5 per cento del prodotto lordo dei giochi a un fondo destinato alla prevenzione e alla cura della dipendenza dal gioco.

¹ RS 935.51

² RS 935.52

² Il fondo è amministrato dalla Commissione federale delle case da gioco. Questa rende conto annualmente dell'impiego del denaro del fondo.

2. Legge federale del 19 dicembre³ 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI):

Art. 3a Giochi promozionali sleali

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque omette, nei giochi promozionali, di indicare nella comunicazione commerciale:

- a. l'identità (cognome, indirizzo, sede) dell'organizzatore e del promotore;
- b. il numero, la natura e il valore di tutti i premi;
- c. il luogo d'invio delle iscrizioni e il termine ultimo per la loro accettazione;
- d. qualsiasi restrizione di natura geografica o personale, come luogo di residenza o età;
- e. eventuali requisiti in tema di prova d'acquisto;
- f. ogni costo associato alla partecipazione;
- g. la data e le modalità di comunicazione dei risultati, di notificazione al vincitore e di consegna della vincita;
- h. tutte le altre condizioni di partecipazione.

Art. 3b Catene di Sant'Antonio e sistemi analoghi

¹ Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque fa dipendere la consegna di merci, la distribuzione di premi o di altre prestazioni da condizioni che costituiscono essenzialmente un vantaggio per il prenditore soltanto se questi riesce a indurre altre persone a partecipare al sistema (in particolare catene di Sant'Antonio, sistemi a piramide, a cascata o altri sistemi analoghi).

² L'esistenza di tale sistema è presunta se il numero dei partecipanti aumenta celermente e in modo incontrollabile e, inoltre, è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

- a. i partecipanti ottengono un vantaggio patrimoniale per il reclutamento di nuovi partecipanti;
- b. i partecipanti devono pagare una quota d'ammissione;
- c. i partecipanti ottengono provvigioni in funzione della cifra d'affari dei partecipanti da essi direttamente o indirettamente reclutati;
- d. i partecipanti non hanno il diritto di restituire i prodotti invenduti contro rimborso del prezzo d'acquisto;
- e. la struttura del sistema o il calcolo delle provvigioni non è chiaro;

³ RS 241

- f. il consumo proprio dei partecipanti viene dedotto dal conteggio della provvigione.

Art. 25 Responsabilità dell'impresa

¹ L'impresa che, nell'esercizio della propria attività, viola una disposizione della presente legge, è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

² Il giudice determina la multa in funzione della gravità dell'infrazione, della capacità economica dell'impresa nonché del rischio di nuove infrazioni di cui sarebbe responsabile l'impresa.

³ Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo le persone giuridiche, le società e le ditte individuali.

3. Legge federale del 30 marzo 1911⁴ di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni):

Art. 8a Promessa di vincita

Se un'impresa invia ai consumatori promesse di vincita o comunicazioni analoghe che, per forma o contenuto, destano nel consumatore l'impressione di aver vinto un premio, l'impresa deve consegnargli il premio in questione.

4. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta (LIFD):

Art. 5 cpv. 1 lett. g (nuova) Altri elementi imponibili

¹ Le persone fisiche senza domicilio fiscale o dimora in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- g. sono beneficiarie di una vincita in contanti o in natura di lotterie, scommesse, giochi promozionali, concorsi o altri giochi analoghi cui partecipano gratuitamente o a titolo oneroso.

Art. 23 lett. e

Sono parimenti imponibili:

- e. i proventi da lotterie, scommesse, giochi promozionali, concorsi o giochi analoghi.

⁴ RS 220

⁵ RS 642.11

Quarta parte:

Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche

Titolo terzo (nuovo)

Imposizione alla fonte su vincite da lotterie, scommesse, giochi promozionali, concorsi e giochi analoghi

Art. 101a (nuovo) *Beneficiari di lotterie, scommesse, giochi promozionali, concorsi e giochi analoghi*

¹ Le persone fisiche beneficiarie di una vincita in contanti o in natura di lotterie, scommesse, giochi promozionali, concorsi e giochi analoghi svoltisi in Svizzera e cui partecipano gratuitamente o a titolo oneroso devono l'imposta su tale prestazione.

² L'aliquota d'imposta ammonta al 10 per cento dell'utile lordo, previa deduzione di 300 franchi per i costi di conseguimento.

³ L'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa secondo la procedura ordinaria.

⁴ Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a determinare, d'intesa con i Cantoni, l'importo minimo d'imposta prelevabile.

Art. 101b (nuovo) *Obblighi del debitore della prestazione imponibile*

Si applicano gli articoli 100 e 101.

Art. 101c (nuovo) *Competenza per territorio*

Si applica l'articolo 107 capoverso 2. L'autorità competente versa l'imposta al Cantone in cui il beneficiario ha il domicilio fiscale o la dimora alla scadenza della prestazione.

5. Legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID):

Art. 4 cpv. 2 lett. g (nuovo) Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica

² Le persone fisiche senza domicilio fiscale o dimora in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- g. sono beneficiari di una vincita in contanti o in natura di lotterie, scommesse, giochi promozionali, concorsi o giochi analoghi cui hanno partecipato gratuitamente o a titolo oneroso, se il

⁶ RS 642.14

debitore della prestazione ha il domicilio o la sede nel Cantone.

Titolo quarto:

Imposizione alla fonte delle persone fisiche e delle persone giuridiche

Capitolo 2^{bis}:

Imposizione alla fonte su lotterie, scommesse, giochi promozionali, concorsi o giochi analoghi.

Art. 36^{bis} (nuovo)

¹ Le persone fisiche beneficiarie di una vincita in contanti o in natura di lotterie, scommesse, giochi promozionali, concorsi o giochi analoghi svoltisi in Svizzera e cui partecipano gratuitamente o a titolo oneroso devono l'imposta su tale prestazione.

² L'imposta alla fonte è riscossa sui proventi lordi, previa deduzione di un importo forfettario per i costi di conseguimento dell'utile.

³ La ritenuta d'imposta sostituisce le imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni riscosse secondo la procedura ordinaria.

Art. 37 cpv. 1 primo periodo

¹ Il debitore della prestazione imponibile (art. 32, 36 e 36^{bis}) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte.

Art. 38 cpv. 1 secondo periodo (nuovo)

....Nel caso di cui all'articolo 36^{bis}, l'autorità competente per la riscossione dell'imposta la versa al Cantone in cui il beneficiario ha il domicilio fiscale o la dimora alla scadenza della prestazione.

Art. 72f (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantionali

¹ All'entrata in vigore dell'articolo 36^{bis} e delle modifiche degli articoli 37 e 38, i Cantoni adeguano la loro legislazione.

² Dopo l'entrata in vigore delle modifiche si applica l'articolo 72 capoverso 2.

6. Legge federale del 13 ottobre 1965⁷ sull'imposta preventiva (LIP):

⁷ RS 642.21

Art. 1 cpv. 1

¹ La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.

Art. 6

(Abrogato)

Art. 12 cpv. 1 primo periodo

¹ Per i redditi di capitali mobili il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile.

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ L'imposta preventiva è:

- a. il 35 per cento della prestazione imponibile per i redditi di capitali mobili;

Art. 16 cpv. 1 lett. c

¹ L'imposta preventiva scade:

- c. sugli altri redditi di capitali mobili: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

Art. 21 cpv. 1 lett. b

(Abrogata)

7. Legge federale del 2 settembre 1999⁸ concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA):

Articolo 18 numero 23 lett. a e b

- a. le operazioni riguardanti lotterie e scommesse autorizzate, purché i loro ricavi siano esclusivamente impiegati per scopi di pubblica utilità o di beneficenza;
- b. le operazioni concernenti giochi in case da gioco concessionarie, purché siano assoggettate alla tassa sulle case da gioco.

8. Legge del 30 aprile 1997⁹ sulle poste (LPO):

⁸ RS 641.20

⁹ RS 783.0

Art.13a Obbligo di informare in caso di invii di massa

Se, all'atto di ricevere o trasportare invii di massa aperti o chiusi, la Posta o altri fornitori di servizi postali rilevano che gli invii provengono da un organizzatore di una lotteria o scommessa non autorizzata, ne informano l'autorità di vigilanza sulle lotterie e le scommesse.